Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Venerdì, 19 gennaio 1934 - Anno XII** — **Numero 15**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1846.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1847.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1848.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L.U.C.E.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 28 dicembre 1933, n. **1849.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1850.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto di N. S. della Compassione, con sede in Roma.

N. 1850. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la perso-

nalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto di N. S. della Compassione con sede in Roma, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa degli immobili in suo possesso da tempo anteriore al Concordato ed attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 gennaio 1934, n. 7.
Scioglimento della Camera dei deputati e convocazione del Collegio Unico Nazionale e dei due Rami del Parlamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto del 2 settembre 1928, n. 1993, e successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La Camera dei deputati è sciolta.

Art. 2.

Le Confederazioni nazionali di Associazioni sindacali legalmente riconosciute di cui all'art. 47 della legge elettorale, le Associazioni e gli Enti di cui al R. decreto 26 ottobre 1933, n. 1516, procederanno alle proposte di candidati di loro competenza entro il 15 febbraio 1934-XII depositando gli atti relativi alla Segreteria del Gran Consiglio Nazionale del Fascismo non oltre le ore 16 di detto giorno.

Art. 3.

Il Collegio Unico Nazionale è convocato pel giorno 25 marzo 1934-XII per l'approvazione della lista dei deputati designati formata dal Gran Consiglio.

Art. 4.

Il Senato del Regno e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 28 aprile 1934-XII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933.
Chiusura della liquidazione del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazioni infortuni con sede in Roma, riconosciuto giuridicamente con R. decreto 9 dicembre 1929;
Veduto il decreto Ministeriale 19 agosto 1933, con cui furono approvati il bilancio preventivo delle spese di liquidazione del predetto Consorzio, la ripartizione fra i Sindacati consorziati delle spese di liquidazione del Consorzio stesso, nonchè la situazione dei Sindacati al 10 agosto 1933 in seguito alla ripartizione delle dette spese di liquidazione;
Veduti il bilancio consuntivo della gestione liquidatrice e l'annessa relazione illustrativa resi dal liquidatore in data 15 novembre 1933-XII;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, è approvato, nel testo unito al presente decreto, il bilancio consuntivo al 15 novembre 1933 della liquidazione del Consorzio italiano dei Sindacati di assicurazione infortuni con sede in Roma.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto la liquidazione del Consorzio disposta con R. decreto 22 giugno 1933, è dichiarata chiusa a tutti gli effetti di legge, secondo le risultanze del predetto bilancio.

Art. 3.

La gestione di stralcio derivante dai risultati del bilancio e dall'annessa relazione illustrativa è affidata al vice liquidatore, on. avv. Giuseppe Steiner, deputato al Parlamento, che fornirà mensilmente al Ministero delle corporazioni un riassunto della propria attività ed alla fine della gestione trasmetterà il bilancio di chiusura per la relativa approvazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 119. — PICCONI.

Rendiconto R. Liquidazione del Consorzio Italiano Sindacati di Assicurazione Infortuni.

ENTRATA.

		VOCI	SOMME parziali	SOMME totali
I		GESTIONE R. LIQUIDAZIONE.		
		Conto Sindacati consorziati.		
	1	Ammontare contributi spesa richiesto ai Sindacati consorziati ai sensi del Bilancio di previsione approvato dall'On. Ministero delle corporazioni (D. 19 agosto 1933, *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 24 agosto 1933)		3.433.458,86
	2	Introiti diversi.		681.211,88
		Totale entrate R. Liquidazione . . .		4.114.670,74
II		GESTIONE DI STRALCIO.		
		Incassi rimasti da effettuare al 15 novembre 1933.		
	1	Saldo dare Sindacati:		
		a) per residuo contributo alla R. Liquidazione . . 414.172,90		
		b) per residuo contributo precedente esercizio . . 539.071,08	953.243,98	
	2	Crediti verso terzi	55.043,39	1.008.287,37
		Totale . . .		1.008.287,37

USCITA.

		VOCI	SOMME parziali	SOMME totali
I		GESTIONE R. LIQUIDAZIONE.		
	1	Ammontare delle spese sostenute per la liquidazione del C. I. S. A. I.		3.686.391,32
	2	Residuo da restituire ai Sindacati . . .		428.279,42
		Totale a pareggio . . .		4.114.670,74
II		GESTIONE DI STRALCIO.		
	1	Spese rimaste a pagare al 15 novembre 1933:		
		a) R. M. esercizio 1932-33	97.165,95	
		b) R. M. gestione R. Liquidazione . .	140.320,60	
		c) nostro debito per saldo passivo in conto corrente presso la Banca Nazionale del Lavoro	249.680 —	
		d) preventivo liquidazione indennità ai corrispondenti e varie	23.162 —	
		e) Spese della gestione liquidatrice rimaste da pagare	69.679,40	580.007,95
	2	Avanzo da restituire ai Sindacati consorziati.		428.279,42
		Totale a pareggio . . .		1.008.287,37

Il R. vice-liquidatore:
STEINER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1722)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Miloch di Antonio, nato a Muggia, il 19 aprile 1889 e residente ad Albaro, 235, è restituito nella forma italiana di « Millo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Miloch nata Corossez, di Giuseppe, nata il 13 settembre 1893, moglie;
2. Adele di Antonio, nata il 31 luglio 1912, figlia;
3. Elvira di Antonio, nata il 28 gennaio 1914, figlia;
4. Guerrino di Antonio, nato il 28 settembre 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(65)

N. 11419-1219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vittorio Mlach, nato a Trieste il 24 giugno 1896 e residente a Muggia, 123, è restituito nella forma italiana di « Milazzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ildegarda Mlach nata Tamburini, di Giuseppe, nata il 4 marzo 1896, moglie;
2. Eugenio di Vittorio, nato il 15 giugno 1920, figlio;
3. Sergio di Vittorio, nato il 18 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(66)

N. 11419-1226.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Agostino Muslavich fu Giuseppe, nato a Muggia il 31 agosto 1900 e residente ad Albaro, 59, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Muslavich nata Furlanich di Giuseppe, nata il 1° marzo 1902, moglie;
2. Severino di Agostino, nato il 4 aprile 1927, figlio;
3. Evelina di Agostino, nata il 6 settembre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(67)

N. 11419-1227.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Lorenzo Muslavich di Antonio, nato a Muggia il 17 novembre 1887 e residente ad Albaro, 120, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Muslavich nata Pohlen, di Matteo, nata il 27 febbraio 1887, moglie;
2. Elvira di Lorenzo, nata il 6 ottobre 1910, figlia;
3. Adele di Lorenzo, nata il 21 maggio 1914, figlia;
4. Aldo di Lorenzo, nato il 27 giugno 1918, figlio;
5. Guglielmo di Lorenzo, nato il 23 ottobre 1920, figlio;
6. Atanasio di Lorenzo, nato il 22 ottobre 1921, figlio;
7. Claudio di Lorenzo, nato il 19 ottobre 1924, figlio;
8. Evaristo di Lorenzo, nato il 6 aprile 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(68)

N. 11419-1228.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Francesco Muslavich di Andrea, nato a Decani l'11 ottobre 1894 e residente ad Albaro, 57, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Carolina Muslavich nata Novel di Giovanni, nata il 16 marzo 1892, moglie;
2. Attilio di Francesco, nato il 9 ottobre 1919, figlio;
3. Amelia di Francesco, nata il 18 dicembre 1922, figlia;
4. Mario di Francesco, nato il 17 luglio 1927, figlio;
5. Duilio di Francesco, nato il 10 settembre 1928 figlio

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(69)

N. 11419-1229.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pierina Robba di Pietro vedova Muslavich, nata a Muggia il 10 novembre 1865 e residente a Muggia, 90, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Flora fu Lorenzo, nata il 3 settembre 1891, figlia;
2. Edoardo fu Lorenzo, nato il 18 maggio 1895, figlio;
3. Ernesto fu Lorenzo, nato il 4 agosto 1898, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(70)

N. 11419-1230.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Muslavich di Antonio, nato a Decani il 25 luglio 1882 e residente ad Albaro, 56, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Teresa Muslavich nata Pezman di Antonio, nata il 5 ottobre 1880, moglie;
2. Olga di Giovanni, nata il 24 febbraio 1907, figlia;
3. Veronica di Giovanni, nata il 15 maggio 1910, figlia;
4. Alba di Giovanni, nata il 13 gennaio 1912, figlia;
5. Fioretta di Giovanni, nata il 12 agosto 1919, figlia;
6. Santa di Giovanni, nata il 17 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 Anno X

Il prefetto: PORRO.

(71)

N. 11419-1231.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Muslavich di Giovanni, nato a Decani il 1° luglio 1887 e residente ad Albaro, 58, è restituito nella forma italiana di « Monsalvi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Muslavich nata Furlanich di Giuseppe, nata il 22 marzo 1888, moglie;
2. Erminia di Giovanni, nata l'11 maggio 1913, figlia;
3. Mario di Giovanni, nato il 6 gennaio 1915, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 6 novembre 1919, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(72)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13.

Media dei cambi e delle rendite

del 17 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.943
Inghilterra (Sterlina)	60.396
Francia (Franco)	74.60
Svizzera (Franco)	368.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.662
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12 —
Cecoslovacchia (Corona)	57.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.75
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.552
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.12
Olanda (Fiorino)	7.71
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	158 —
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	89.975
Id. 3,50% (1902)	89.15
Id 3% lordo	66.625
Consolidato 5%	96 —
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.375
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.95
Id id. id. 1941	106.05
Obbligazioni Venezie 3,50%	93.35

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riunione in Federazione dei Consorzi di irrigazione « Fossa Samagroso », « Fossa Contarina », « Fossa Bongiovanna » in provincia di Verona.

Con R. decreto 2 novembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre successivo, registro n. 22, foglio n. 342, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i tre Consorzi di irrigazione « Fossa Samagroso », « Fossa Contarina », « Fossa Bongiovanna » aventi sede in Verona, pur mantenendo la loro distinta personalità giuridica, sono riuniti per la gestione degli affari comuni, in un unico ente denominato « Federazione dei Consorzi di irrigazione delle Bocche di Sorio ».

(1706)

Costituzione del Consorzio d'irrigazione « Vaso Canneta » in provincia di Mantova.

Con R. decreto 6 luglio 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1933, reg. 22 fog. 187, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Vaso Canneta » con sede in Asola, provincia di Mantova.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 82 ditte, con un comprensorio di ettari 289.25.09, è stato costituito con atto in data 18 giugno 1924, rep. 3596, a rogito notar Clerici Ragozzi Innocenzo da Asola.

(1707)

Scioglimento dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica « Vallona » in provincia di Rovigo e nomina del commissario straordinario.

Con decreto Ministeriale 5 gennaio 1934, n. 9717, è stata sciolta l'amministrazione del Consorzio di bonifica « Vallona » con sede in Loreo, provincia di Rovigo, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente stesso il signor Iginio Riccardo Scarpa.

(1708)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica del Tavoliere centrale (Bacino n. 6 del Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 4 gennaio 1934, n. 7449, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica del Tavoliere centrale (bacino n. 6 del Tavoliere di Puglia) deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 15 settembre 1933.

(1709)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro (Bacino n. 4 del Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 3 gennaio 1934, n. 7450, sono state approvate alcune modifiche allo statuto del Consorzio di bonifica delle Valli Cervaro e Candelaro (bacino n. 4 del Tavoliere di Puglia) deliberate dal commissario straordinario dell'Ente in data 15 settembre 1933.

(1710)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nelle graduatorie dei vincitori del concorso a 638 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1933-XII, n. 294, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Pag. 5841, graduatoria di Frosinone, n. 4: in luogo di Cotenza deve leggersi Potenza;

Pag. 5841, graduatoria di Genova, n. 11: in luogo di Abbandanza deve leggersi Abbondanza;

Pag. 5844, graduatoria di Novara, n. 3: in luogo di Perona deve leggersi Perone;

Pag. 5844, graduatoria di Parma, n 1: in luogo di Vasori deve leggersi Vasoli;

Pag. 5846, graduatoria di Roma al n. 49 alle sei [illegible] ivi indicate va aggiunta quella di Milano.

Pag. 5848, al « nota bene » il numero 177 riferibile alla legge ivi indicata del 12 giugno 1931, va rettificato in 777.

(1711)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 40 posti di tenente medico in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per 40 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare (ruolo ufficiali medici) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S.P.E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi Arma o Corpo, nonchè i medici civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 è concessa inoltre una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S.P.E. nel Corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esse dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4° certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del concorrente;

5° certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure: se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte);

oppure: diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore, se il concorrente fu laureato entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatto risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale

visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata o del Comando militare della Sicilia, da una Commissione composta del rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nella Sardegna, nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una Commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite suaccennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipendentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi all'ospedale militare di Roma.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La Commissione esaminatrice sarà composta di sette ufficiali medici (il presidente e sei membri) ed un ufficiale medico segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

La Commissione potrà suddividersi in due sottocommissioni: l'una per la prova di clinica medica o chirurgica, e l'altra per quella di anatomia topografica.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente medico in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascun prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti medici in S.P.E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI DI ESAMI.

1. — Prova orale e pratica di clinica medica e chirurgica.

Dalla Commissione viene assegnato al candidato un caso di clinica medica o di clinica chirurgica; il candidato dopo aver proceduto all'esame clinico illustrerà i sintomi rilevati, concludendo con la diagnosi e la terapia.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno, richiedendo anche nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza medica.

2. — Prova orale e pratica di anatomia topografica.

La Commissione assegna a ciascun candidato una tesi estratta a sorte fra quelle sotto indicate, il candidato prepara la regione e ne dimostra poscia le particolarità anatomiche e le applicazioni chirurgiche più importanti.

Durata della prova: a volontà della Commissione.

Questa potrà rivolgere al candidato le domande che crederà opportuno.

1. Regione occipito-frontale, regione temporale, topografia cranio-encefalica.
2. Regione sopraioidea.
3. Regione sottoioidea.
4. Regione parotidea.
5. Regione carotidea.
6. Regione sopraclavicolare.
7. Regione sterno-costale.
8. Regione antero laterale della parete addominale.
9. Regione lombare.
10. Regione inguino-addominale.
11. Regione dell'ascella.
12. Regione deltoidea.
13. Regione anteriore o posteriore del braccio.
14. Regione della piega del gomito ed anteriore dell'avambraccio.
15. Regione posteriore del gomito e posteriore dell'avambraccio.
16. Regione anteriore del polso e palma della mano.
17. Regione posteriore del polso e dorsale della mano.
18. Regione inguino-crurale.
19. Regione anteriore o posteriore della coscia.
20. Regione anteriore o posteriore del ginocchio.
21. Regione anteriore o posteriore della gamba.
22. Regione anteriore del collo del piede e dorsale del piede.

3. — Prova scritta di igiene militare.

Svolgimento scritto di un tema d'igiene con applicazioni al servizio militare. Il tema viene stabilito dalla Commissione. I candidati lo svolgono in un tempo non superiore alle otto ore, senza l'aiuto di libri o manoscritti.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1735)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso a 10 posti di tenente chimico-farmacista in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli inscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso, per titoli ed esami, per 10 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare (ruolo ufficiali chimici farmacisti) del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S. P. E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi Arma o Corpo, nonchè i chimici farmacisti civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, inoltre, una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto militare cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel Corpo sanitario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4° certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del concorrente;

5° certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa; detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garantire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio e legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, o copie notarili dei medesimi legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore (ovvero certificati di abilitazioni, rilasciati dalle competenti Università, qualora al concorrente non siano stati ancora rilasciati i diplomi delle conseguite abilitazioni: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura delle Università, sui certificati stessi o da dichiarazioni su fogli a parte); oppure: diploma originale di laurea in chimica e farmacia, o il diploma originale di laurea in chimica e il diploma originale in farmacia, ovvero copie notarili dei medesimi legalizzate dal presidente del Tribunale o dal pretore, se il concorrente li conseguì entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925;

9° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea (o di diploma);

10° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera, che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S. P. E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il temine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatta risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S. P. E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata o del Comando militare della Sicilia, da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale e da un altro ufficiale medico superiore, membri;

oppure: una dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, pei concorrenti residenti nella Sardegna, nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una Commissione costituita nella maniera enzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipendentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi;

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera c) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi all'ospedale militare di Roma.

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La Commissione esaminatrice sarà composta di tre ufficiali del Corpo sanitario (il presidente e due membri) ed un ufficiale del Corpo sanitario segretario (quest'ultimo senza diritto a voto).

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame.

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per i coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente chimico farmacista in S. P. E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20 e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare*.

Art. 10.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti chimici farmacisti in S. P. E., assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI D'ESAME

1. — *Svolgimento scritto* di un tema di chimica farmaceutica e tossicologica. Il tema, uguale per tutti i candidati, viene stabilito dalla Commissione.

I candidati lo svolgono in un tempo non superiore ad 8 ore, senza l'aiuto di libri o di manoscritti, consegnando poscia lo scritto alla Commissione esaminatrice.

2. — *Prova pratica* di analisi qualitativa minerale di 4 anioni e 4 cationi (durata massima 8 ore, compresa la relazione).

Durante questa prova i candidati potranno consultare i manuali di chimica analitica e quelle altre opere di chimica e farmacologia che la Commissione credesse di porre a loro disposizione.

Nella relazione che consegnerà alla Commissione, il candidato darà ragione del procedimento tenuto. Egli dovrà pure rispondere alle domande che eventualmente gli potranno essere rivolte dai componenti la Commissione.

3. — *Prova orale* di materia medica nella parte attinente ai farmacisti. Leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista (durata 40 minuti).

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1736)

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad 8 posti di tenente veterinario in servizio permanente effettivo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926-IV, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto n. 629 del 21 marzo 1929-VII;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Visto il decreto del Capo del Governo del 16 giugno 1932-X, contenente le norme per l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, contenente provvedimenti a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del decreto 12 dicembre 1933-XII del Capo del Governo, è indetto un concorso per titoli ed esami, per 8 posti di tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo veterinario militare del Regio esercito.

Art. 2.

A tale concorso potranno partecipare gli ufficiali in S. P. E. e di complemento, i sottufficiali e militari di truppa in servizio o in congedo, di qualsiasi arma o corpo, nonchè i veterinari civili, i quali tutti non oltrepassino il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, è concessa, inoltre, una proroga di quattro anni.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far domanda in carta da bollo da L. 5 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola, non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, al Comando del distretto cui sono effettivi, oppure, se in servizio militare, al Comando del corpo od ente dal quale dipendono.

Nella domanda i concorrenti dovranno:

a) dichiarare che si obbligano di non chiedere la dispensa dal servizio permanente effettivo per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale in S. P. E. nel Corpo veterinario militare;

b) elencare i documenti e titoli allegati;

c) indicare il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di esso dovranno darne partecipazione all'ente cui è stata presentata la domanda).

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° estratto per riassunto dell'atto originale di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

2° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande;

3° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (per gli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 dovrà risultare, inoltre, se vi è stata o non interruzione);

4° certificato di penalità debitamente legalizzato, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del concorrente;

5° certificato di moralità e di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza e legalizzato dal Prefetto;

6° certificato di stato libero, di data non anteriore di tre mesi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande; oppure, se il concorrente è ammogliato, certificato comprovante l'atto di matrimonio e certificato di nascita della sposa: detti certificati devono essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore.

I concorrenti ammogliati, o vedovi con prole a carico, dovranno allegare, inoltre, un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire la idoneità e sicurezza della rendita annua lorda di L. 4500 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, e una domanda, in carta da bollo da L. 5, diretta al Ministero della guerra, con la quale si chieda l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalle leggi sul matrimonio degli ufficiali, le prove di possedere la rendita predetta.

Verrà revocata e considerata come non avvenuta la nomina dei vincitori del concorso che siano ammogliati, o vedovi con prole a carico, qualora non avranno ottenuto l'autorizzazione ora riferita, oppure, nel termine di due mesi dalla data di notificazione del decreto Ministeriale con il quale viene concessa l'autorizzazione stessa, non avranno trasmesso alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ottenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, ovvero non avranno ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria medesima;

7° fotografia recente, con firma del concorrente, autenticata da un Regio notaio legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure, se il concorrente è in servizio militare nelle Colonie, autenticata dal comandante del corpo o ente dal quale egli dipende);

8° diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore (oppure certificato di abilitazione, rilasciato dalla competente Università, qualora al concorrente non sia stato ancora rilasciato il diploma della conseguita abilitazione: tale circostanza dovrà essere fatta risultare, a cura dell'Università, sul certificato stesso o da apposita dichiarazione su foglio a parte); oppure: diploma originale di laurea in zooiatria, o copia notarile del medesimo legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore, se la laurea fu conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 50 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, durante l'anno accademico 1924-1925;

9° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami speciali e di laurea;

10° certificato della segreteria della competente Università dal quale risultino le votazioni riportate negli esami di abilitazione;

11° tutti quei titoli di studio, scientifici e di carriera che il concorrente credesse di produrre.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Gli ufficiali in S.P.E. sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 1, 2, 4, 5, 6 e 7; gli ufficiali di complemento, purchè in servizio, sono dispensati dalla presentazione del documento indicato al numero 2.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Le autorità riceventi accetteranno le sole domande che, entro il termine stabilito, siano corredate di tutti i documenti indicati nel precedente art. 3.

Per i concorrenti che risiedano nelle Colonie, le autorità riceventi accetteranno le domande, presentate entro il termine stabilito, anche se non corredate di tutti i documenti richiesti, riservandosi l'Amministrazione la facoltà di consentire che i documenti mancanti siano prodotti successivamente e almeno 10 giorni prima dell'inizio degli esami.

Sulle domande sarà fatta risultare, a cura dell'autorità ricevente, la data della loro presentazione.

Le autorità riceventi trasmetteranno, al più presto, direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), le domande, con gli annessi documenti, a mano a mano che vengano presentate, facendole, ad ogni modo, pervenire al Ministero stesso non oltre 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, unendovi anche il libretto personale aggiornato con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e copia dello stato di servizio debitamente aggiornato, se il concorrente è ufficiale; copia del foglio matricolare aggiornato, se il concorrente è sottufficiale o militare di truppa; per i concorrenti che si trovino alle armi dovrà essere compilato un rapporto informativo particolareggiato riguardante tutto il servizio militare da essi prestato.

Le autorità riceventi allegheranno, infine, per i concorrenti che non siano ufficiali in S.P.E.:

a) una dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito se il concorrente è idoneo o non al servizio militare incondizionato nel territorio del Regno e nelle Colonie. Tale visita sarà effettuata, presso un ospedale militare in sede di Comando di corpo d'armata o del Comando militare della Sicilia, da una Commissione composta dal rispettivo direttore di sanità, presidente, dal direttore dell'ospedale militare e da un altro ufficiale medico superiore, membri; oppure: dichiarazione di visita medica preliminare compilata da un ufficiale medico superiore o da chi lo sostituisca, per i concorrenti residenti nella Sardegna, nelle Colonie e nelle Isole italiane dell'Egeo; detti concorrenti, poi, nel giorno che sarà loro comunicato dal Ministero, dovranno essere sottoposti a visita definitiva presso l'ospedale militare di Roma da una Commissione costituita nella maniera anzidetta (i concorrenti dichiarati non idonei nella visita preliminare potranno chiedere di essere sottoposti a visita definitiva).

Nelle visite su accennate dovrà essere accertato, con giusto rigore, che i concorrenti siano dotati di valida costituzione fisica, immuni da infermità dei vari organi ed apparati e che diano pieno affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace ed in guerra.

Le autorità sanitarie incaricate di effettuare le visite di cui sopra ne comunicheranno telegraficamente l'esito al Ministero, indipen-

dentemente dalla sollecita e normale trasmissione dei documenti relativi,

b) le informazioni della Regia prefettura e dell'Arma dei carabinieri Reali, sulla condotta morale, civile e politica del concorrente e, se questi è ammogliato, anche sulle condizioni sociali e di moralità della sposa e della di lei famiglia;

c) richiesta di certificato generale (modello 42 di cui alla circolare 228 del *Giornale militare* 1914).

Le autorità, cui siano notificati cambiamenti di recapito dei concorrenti, a senso della lettera *c*) del precedente art. 3, ne daranno sollecita comunicazione al Ministero.

Art. 5.

I concorrenti che saranno ammessi agli esami verranno tempestivamente avvisati del giorno in cui dovranno, a mano a mano, presentarsi al Ministero della guerra (Ufficio del capo del Servizio veterinario).

Gli esami, i quali verteranno sulle materie indicate nella tabella annessa al presente decreto, avranno luogo alla data che sarà fissata con successivo provvedimento.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un colonnello veterinario, presidente; da due ufficiali superiori veterinari, membri; e da un capitano veterinario, segretario senza diritto a voto.

Il presidente, i membri ed il segretario della Commissione saranno nominati dal Ministro per la guerra.

Art. 6.

Ogni componente della Commissione esaminatrice disporrà di 20 punti per ogni prova di esame scritto, orale e pratico, ed ai candidati sarà assegnato come punto di merito, in ogni singola prova, la media aritmetica, espressa in ventesimi, dei punti a questa attribuiti.

Alla fine degli esami le votazioni ottenute nelle tre prove saranno sommate e la somma ottenuta sarà divisa per 3, per avere il punto di esame

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato per i titoli di studio, scientifici e di carriera, ogni componente disporrà di 20 punti; la somma dei punti assegnati a ciascun componente divisa per il numero dei votanti costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Al punto di esame è attribuito il coefficiente 4, al punto di valutazione dei titoli il coefficiente 1.

Per stabilire il punto di graduatoria si moltiplicheranno il punto di esame per il coefficiente 4 ed il punto di valutazione dei titoli per il coefficiente 1; si sommeranno i prodotti e si dividerà il risultato per 5.

Art. 7.

Non saranno ammessi alle prove di esame quei candidati, che, nella valutazione dei titoli di studio, scientifici e di carriera, non abbiano riportato una votazione di almeno 10/20.

Per ottenere l'idoneità alla nomina a tenente veterinario in S.P.E., è necessario che i candidati riportino in ciascuna prova di esame una votazione non inferiore ai 10/20, e come punto di graduatoria finale una media non inferiore ai 12/20.

I candidati che in una prova di esame abbiano riportato una votazione inferiore a 10/20 perdono il diritto di presentarsi alle altre, e perciò il segretario della Commissione avrà cura di comunicare loro, a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova subita, restituendo contro ricevuta i documenti presentati. Tale restituzione sarà fatta anche a coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso

I candidati, che, per qualsiasi motivo, non si presentino a qualche prova, perdono il diritto al concorso.

Durante la prova scritta, non è permesso ai candidati comunicare in qualunque modo tra loro; nè essi possono consultare appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni di qualsiasi specie: il candidato che vi contravviene è escluso dal concorso.

Art. 8.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 9.

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul *Giornale militare.*

Art. 10.

I concorrenti, che, in base al presente decreto, saranno nominati tenenti veterinari in S.P.E., verranno inviati per un periodo di cinque mesi presso un Centro rifornimento quadrupedi per un esperimento teorico-pratico, se provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento; quelli aventi diversa provenienza, saranno, in un primo tempo, inviati alla Scuola di applicazione di cavalleria, per frequentarvi un corso di applicazione della durata di mesi cinque, ed in un secondo tempo presso un Centro rifornimento quadrupedi, per compiervi un periodo di esperimento teorico-pratico analogo a quello prescritto per i provenienti dagli ufficiali veterinari di complemento.

Art. 11.

I concorrenti, che saranno nominati tenenti in S.P.E. nel Corpo veterinario militare, assumeranno, come data di anzianità assoluta nel grado, la data del decreto di nomina, qualora non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

L'anzianità relativa sarà determinata a norma di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

PROGRAMMI D'ESAME.

I. — Prova di igiene, epizooziologia, ippotecnia, polizia sanitaria, ispezione delle carni.

Specie della prova: scritta.

Durata della prova: sette ore.

Modalità: senza sussidio di libri, opuscoli o manoscritti; viene svolto per la prova, sulle materie sopra indicate, il tema formulato dalla Commissione esaminatrice e comunicato dal presidente, al momento in cui comincia la prova, ai candidati riuniti.

II. — Prova di anatomia normale e patologica, fisiologia, patologia generale e speciale, medica e chirurgica, materia medica.

Specie della prova: orale.

Durata della prova: a giudizio della Commissione e non mai superiore ad un'ora.

Modalità: il candidato estrae a sorte una tesi fra quelle in appresso indicate, la svolge e risponde alle domande che su di essa la Commissione crederà rivolgergli.

Tesi.

1. Microrganismi patogeni, vegetali, animali. Nozioni generali sulla loro morfologia e biologia. Influenza delle condizioni fisiche dell'ambiente sulla vita dei batteri. Cenni generali sui virus filtrabili.

2. Vie di penetrazione dei germi patogeni nell'organismo animale. Malattie di infezione. Condizioni che favoriscono od ostacolano lo sviluppo delle infezioni. Immunità.

3. Principali sistemi di accertamento diagnostico dei morbi di infezione. Morva: eziologia, forme cliniche, anatomia patologica, misure di polizia sanitaria. Malleina e suo impiego diagnostico. Bacillo del carbonchio ematico, vaccinazioni, siero-vaccinazioni anticarbonchiose.

4. Sangue: sua costituzione e sua funzione, alterazioni della massa sanguigna (pletora ed oligoemia) e dei suoi componenti. Organi ematopoietici. Nozioni generali sulle affezioni protozoarie del sangue. Piroplasmosi equina.

5. Febbre: suo concetto, fenomeni febbrili, decorso della febbre, tipi, stadi, esiti, significato della febbre nella diagnosi e prognosi delle malattie. Influenza: concetto, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, cura e profilassi.

6. Processo infiammatorio: eziologia, sintomi, fenomeni istologici, prodotti infiammatori, esiti e cura Setticemie e picemie.

7. Circolazione linfatica. Linfangiti. Linfangite criptococcica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi e terapia. Adenite equina: patogenesi, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi, siero profilassi e serio-terapia.

8. Sistema muscolare. Generalità istologiche e fisiologiche dei muscoli. Reumatismo muscolare ed articolare: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Miositi.

9. Sistema nervoso. Generalità istologiche e fisiologiche. Generalità anatomiche del sistema nervoso centrale. Meningo-encefalite: eziologia, forma clinica, anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura. Tetano: eziologia, forma clinica, diagnosi, prognosi e cura. Siero profilassi e siero-terapia.

10. Circolazione sanguigna. Generalità anatomiche e fisiologiche. Semeiotica dei toni cardiaci e del polso. Insufficienza valvolare e suoi effetti sulla circolazione. Pericardite: eziologia, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, diagnosi e cura. Trombosi ed embolia.

11. Anatomia del tubo digerente. Funzione della digestione. Assorbimento intestinale. Catarro acuto e cronico gastro-intestinale. Enteriti tossiche ed infettive. Coliche negli equini.

12. Peritoneo. Generalità anatomiche e fisiologiche. Peritonite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Fegato: generalità anatomiche e fisiologiche. Bile e gligogene e loro funzioni. Lesioni anatomo-patologiche più frequenti a riscontrarsi nel fegato.

13. Reni. Generalità anatomiche e fisiologiche. Nefrite: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, sintomi, decorso, esiti, prognosi e cura. Calcoli in generale ed in particolare di quelli urinari, loro caratteri fisici e composizione chimica, disturbi funzionali dovuti alla loro presenza nell'apparecchio urinario e valore della cura medica e chirurgica.

14. Cavità nasali, faringe e laringe. Cenni anatomici e fisiologici. Processi infiammatori della mucosa nasale, dei seni, del faringe e del laringe. Distinzione, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura di dette infiammazioni. Corneggio.

15. Bronchi, polmoni e pleure. Generalità anatomiche. Respirazione polmonare. Meccanica respiratoria. Modificazioni subite dall'aria e dal sangue nei polmoni. Bronchite, polmonite, pleurite: distinzioni, eziologia, forme cliniche, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi, prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia della pelle. Principali dermatosi ed in particolare di quelle parassitarie: acariasi, ftiriasi, dermatofizie, forme cliniche, diagnosi differenziale, cura e profilassi. Scottature.

17. Ferite e loro distinzioni. Fenomeni primitivi locali: emorragia e mezzi per arrestarla. Complicazioni generali; processo di cicatrizzazione, diagnosi, prognosi e cura delle ferite. Asepsi ed antisepsi.

18. Ossa, cartilagini d'incrostamento e sinoviali articolari. Generalità anatomiche e fisiologiche. Fratture: loro distinzioni e complicazioni; eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Processo di riunione delle ossa fratturate. Osteomi. Ferite articolari ed artrite traumatica: sintomi, esiti, prognosi e cura. Lussazioni in generale ed in particolare di quella della rotola, sintomi e cura.

19. Glandole salivari ed in particolare della parotide: generalità anatomiche. Saliva parotidea e mista; caratteri e composizione, azione ed ufficio della saliva Parotide: eziologia, lesioni anatomiche patologiche, diagnosi, prognosi e cura; successioni morbose. Fistole salivari, sintomi e cura.

20. Apparecchio genitale maschile e femminile: generalità anatomiche e fisiologiche. Malattie più frequenti: orchite, acrobustite, balanite, loro eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura. Botriomicosi del cordone spermatico. Morbo coitale maligno: eziologia, sintomi, diagnosi differenziale, cura. Ernie in generale; ernie inguinali; cause, sintomi, prognosi e cura.

21. Apparecchio della visione. Anatomia del globo oculare: mezzi di esplorazione dell'occhio. Congiuntivite, cheratite, oftalmia interna e specialmente di quella periodica: eziologia, forme cliniche, lesioni anatomiche-patologiche, diagnosi, prognosi e cura. Amaurosi.

22. Piede degli equini: anatomia e fisiologia; secrezione della sostanza cornea. Difetti di proporzione, di forma e di direzione dei piedi. Ferratura normale e correttiva. Carie della cartilagine alare; podo-flemmatite e podo-trochilite: eziologia, sintomi, diagnosi, prognosi e cura.

III. — Prova di clinica medica e chirurgica.

Specie della prova: orale e pratica.

Durata della prova: è stabilita caso per caso dalla Commissione esaminatrice.

Modalità: da due serie di equini malati, corrispondenti l'una a malattie mediche e l'altra a malattie chirurgiche, il candidato estrae a sorte un numero per ciascuna serie e procede successivamente alla visita dei due equini. Formulata in iscritto per ciascuno la diagnosi e la prognosi della malattia o lesione riscontrata, fa una dissertazione ragionata su quanto ha osservato e risponde alle domande che la Commissione crederà rivolgergli per ciascun caso esaminato e su nozioni di statistica particolarmente attinenti alla scienza veterinaria.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(1737)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

COMANDO GRUPPO LEGIONI MILIZIA PORTUARIA

Concorso per l'arruolamento di n. 120 allievi militi della Milizia portuaria.

Art. 1.

È aperto un arruolamento per n. 120 allievi militi della Milizia Portuaria.

Art. 2.

Possono aspirare all'arruolamento i cittadini, che oltre a possedere la necessaria attitudine fisica:

a) non abbiano oltrepassati gli anni 25, abbiano compiuti alla data di inizio del corso gli anni 19, o li compiano durante l'anno XII. Non siano alla stessa data in servizio nel R. Esercito, nella R. Marina o nella R. Aeronautica, nè iscritti nella leva di mare dell'anno in corso;

b) posseggano il titolo minimo di studio espressamente indicato nell'Art. 4 del presente bando;

c) risultino di buona condotta e di ottimi precedenti politici e morali;

d) siano iscritti al P. N. F. od ai Fasci Giovanili di Combattimento;

e) contraggano, all'atto dell'arruolamento, la ferma di anni 3.

Art. 3.

Gli aspiranti all'arruolamento dovranno far pervenire, non oltre il 28 febbraio c. a., la domanda di ammissione all'arruolamento in carta bollata da L. 5 (anche in caso di povertà del concorrente) indirizzandola al « Comando 1ª Legione Portuaria - Centro di Reclutamento - Genova ».

Gli aspiranti iscritti alla M. V. S. N. dovranno trasmettere la domanda corredata dai documenti di cui al successivo articolo, tramite la legione di appartenenza.

Nella domanda dovrà essere indicato, in fondo e sotto la firma, in modo chiaramente leggibile, l'indirizzo esatto del concorrente (Comune, Provincia, via e numero dell'abitazione).

Se il concorrente, dopo l'inoltro della domanda e prima di essere chiamato, cambia indirizzo, deve d'urgenza notificare l'avvenuto cambiamento al Comando della 1ª Legione Portuaria.

Art. 4.

Documenti.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita;

b) certificato generale del Casellario Giudiziario di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda;

c) certificato di cittadinanza italiana, oppure atto di notorietà rilasciato dal Capo del Comune sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano;

d) attestazione di buona condotta morale e politica di data non anteriore di due mesi a quella della presentazione della domanda, rilasciata dal Capo del Comune in cui il giovane è domiciliato ovvero dai Capi dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e vidimata per conferma dal Prefetto;

e) certificato di data non anteriore alla pubblicazione del presente bando attestante l'iscrizione al P. N. F. od ai Fasci Giovanili di Combattimento. Tale documento dovrà essere rilasciato dalla Federazione Fascista che ha giurisdizione sul Comune di residenza dell'aspirante;

f) certificato di stato libero, ovvero atto di notorietà rilasciato dal Capo del Comune del luogo di domicilio del giovane, sulla dichiarazione di tre persone informate e degne di fede, dal quale consti che l'aspirante non è ammogliato nè vedovo con prole;

g) foglio matricolare del servizio militare (nel caso che l'aspirante abbia già prestato servizio militare) dal quale

risulti anche che l'aspirante non abbia lasciato il R. Esercito, la R. Marina, la R. Guardia di Finanza, la M.V.S.N. o la R. Aeronautica, per espulsione, per negata rafferma o per riforma.

(I candidati che hanno superati gli anni 21 e che non hanno prestato servizio militare, dovranno presentare il certificato dell'esito di leva);

h) dichiarazione di accettazione della ferma di anni 3 con decorrenza dal giorno dell'ammissione alla Scuola Allievi della Milizia Portuaria;

i) certificato medico rilasciato da un Sanitario del Comune di residenza e vidimato dal Capo del Comune che attesti la presunta idoneità fisica dell'aspirante allo speciale servizio di vigilanza portuaria e che l'aspirante stesso sia di statura non inferiore a m. 1,70;

l) titolo di studio non inferiore alla licenza elementare (quinta classe);

m) una fotografia formato 6×9 firmata e debitamente legalizzata;

n) atto di assenso paterno o tutorio (solo per gli aspiranti minorenni).

Tutti i documenti indicati nel presente articolo 4 devono essere in carta legale e muniti delle prescritte legalizzazioni.

Possono essere presentati in carta semplice (sempre ad eccezione della domanda), soltanto in caso di povertà dell'aspirante, provata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande che giungessero non complete di tutti i documenti prescritti o posteriormente al termine di tempo stabilito dall'art. 3 e neppure quelle domande che fossero comunque in contrasto con le norme e con le modalità stabilite dal presente bando.

Indipendentemente dalla regolarità della domanda, il Comando Gruppo Legioni Milizia Portuaria, si riserva di escludere dal concorso, senza essere tenuto a specificare i motivi, quegli aspiranti la cui ammissione alla Milizia Portuaria possa comunque risultare non desiderabile.

Coloro che dopo la presentazione della domanda intendessero rinunziare al concorso dovranno far pervenire alla 1ª Legione Portuaria regolare istanza di rinuncia, da compilarsi in carta da bollo da lire 5, debitamente firmata ed autenticata dal Capo del Comune.

I documenti presentati dagli aspiranti esclusi dall'arruolamento e quelli dei rinunciatari, saranno restituiti agli interessati nel più breve tempo possibile, compatibilmente, beninteso, con le maggiori esigenze del servizio di arruolamento.

Art. 6.

Visita medica.

Gli aspiranti riconosciuti ammissibili al concorso, saranno chiamati a presentarsi alla 1ª Legione Portuaria (Centro di reclutamento - Genova) per essere sottoposti a visita medica presso la Direzione dell'Ospedale Militare di Genova.

Il giudizio della Commissione medica, il quale verte principalmente sulla speciale attitudine fisica che gli aspiranti debbono avere per il particolare servizio portuario, è definitivo ed insindacabile.

L'inizio delle chiamate a visita medica avverrà a partire dal 1° aprile c. a.

La chiamata sarà effettuata dalla 1ª Legione Portuaria a mezzo di lettera cui sarà allegato il foglio di viaggio e lo scontrino per il viaggio a tariffa militare in terza classe.

Gli aspiranti potranno usufruire esclusivamente di tale riduzione sulle linee ferroviarie e tranviarie o di navigazione che ammettono la tariffa militare, per il viaggio dalla stazione o dal porto più vicini alla loro residenza alla sede della 1ª Legione Portuaria.

Agli aspiranti Allievi militi verranno rimborsate le spese di viaggio del Comune di residenza alla sede del Centro di Reclutamento e viceversa e verrà corrisposta la indennità giornaliera di Lit. 8,80 per i giorni di viaggio e di permanenza al Centro di Reclutamento.

Il pagamento di quanto sopra verrà effettuato esclusivamente dopo che l'aspirante abbia restituito al Centro di Reclutamento il foglio di viaggio munito del visto arrivare al Comune di residenza.

Nessun anticipo, per nessun motivo, sarà concesso sulle spese.

Art. 7.

Ammissione all'arruolamento - Titoli preferenziali.

Apposita commissione, nominata dal Comando Gruppo, esaminati i risultati della visita medica formerà fra i concorrenti riconosciuti idonei, una graduatoria. I primi 120 di tale graduatoria saranno ammessi a frequentare il corso.

Nella formazione della graduatoria verranno preferiti:

a) i più robusti, i più alti, e gli aspiranti di migliore prestanza militare;

b) quelli in possesso di maggior titolo di studio;

c) i provenienti dalla M. V. S. N.;

d) gli insigniti di medaglia al valore;

e) gli orfani di guerra ed i figli di mutilati di guerra o per causa fascista;

f) i più giovani di età.

I vincitori del concorso verranno invitati, dal Centro di Reclutamento, a presentarsi alla Scuola il mattino del 1° maggio 1934-XII, alle ore 9.

Coloro che non si presenteranno nel giorno ed ora stabilita perderanno il diritto all'arruolamento ed il loro posto verrà assegnato agli aspiranti che seguono immediatamente in graduatoria l'ultimo assunto.

Art. 8.

Corsi.

Il corso allievi militi ha la durata di mesi tre a cominciare dal 1° maggio 1934-XII.

Gli allievi Militi Portuari debbono seguire il corso e superare gli esami nelle seguenti materie: Italiano - Aritmetica - Nozioni di geografia - Nozioni Codice Marina Mercantile - Codice Penale e Procedura Penale - Testo Unico delle leggi di P. S. - Istruzione Militare teorico-pratica.

Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti ad esami scritti ed orali e coloro che avranno riportata l'idoneità in ciascuna prova di esame e gli otto decimi nella condotta e nell'attitudine al servizio Portuario, conseguiranno la nomina definitiva a Milite Portuario.

Gli allievi sono soggetti, per quanto riguarda la disciplina, al regolamento disciplinare della Milizia Portuaria ed a quello speciale della Scuola.

Art. 9.

Computo del servizio agli effetti degli obblighi di leva.

Il servizio prestato nella Milizia Portuaria è computato agli effetti degli obblighi di leva, tuttavia coloro che interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano all'obbligo di assolvere la loro ferma di leva, qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia Portuaria.

Art. 10.

Trattamento economico allievi.

Agli allievi spetta la paga giornaliera netta di L. 9,25. Le spese di vitto, biancheria, barbieria, riparazioni calzature e bucato sono a carico dei singoli allievi e vengono prelevate dalla loro paga mensile.

Le spese di prima vestizione sono a carico dell'Amministrazione e quelle di manutenzione e rinnovazione vestiario sono a carico dei singoli.

Art. 11.

Trattamento economico degli appartenenti alla Milizia Portuaria - Assicurazione - Premi di rafferma.

Ai militi Portuari effettivi sono corrisposti i seguenti assegni giornalieri salvo le riduzioni di cui al R. D. L. 20 novembre 1930, n. 1491:

Paga giornaliera ed aumento del 10 % .	L. 9,80
Indennità Milizia Portuaria	» 3,50
Indennità caro viveri	» 0,40

I militi che si raffermano hanno diritto:

al termine della 1ª rafferma (anni 6)	a	L.	3000
» 2ª rafferma (anni 9)	»	»	2000
» 3ª rafferma (anni 12)	»	»	1000

salvo la riduzione di cui al R. D. L. suindicato.

Le spese di vitto, biancheria, bucato, riparazioni calzature e vestiario sono a carico dei militi. Per ognuno di essi è tenuto un conto individuale vestiario, che sarà dotato, una volta tanto, all'atto dell'aperutra, di L. 100, a spese dell'Amministrazione.

In base al trattamento di previdenza stabilito, ad ogni singolo appartenente alla Milizia Portuaria viene intestato una polizza di assicurazione ammontante:

per i Marescialli	a	L.	45.000
» Capi squadra	»	»	30.000
» Vice capi squadra . .	»	»	30.000
» Militi scelti	»	»	20.000
» Militi	»	»	10.000

Ferme rimanendo tutte le disposizioni riflettenti il trattamento di quiescenza, oltre al capitale assicurato con la polizza, verrà corrisposto ad ogni singolo, alla fine della carriera, una indennità integrativa commisurata a tante volte lire 200. 300, 400, 600, per quanti saranno rispettivamente gli anni di servizio prestati nel grado di Milite raffermato, Milite scelto, Vice capo squadra e Capo squadra, Maresciallo.

Verrà inoltre corrisposta l'indennità di cessazione dal servizio, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Opera di Previdenza CC. NN. del Comando Generale della M. V. S. N.

Esempio di liquidazione degli assegni di quiescenza spettanti a un Maresciallo all'atto della cessazione del servizio (35° anno), che abbia trascorso i periodi minimi di permanenza nei singoli gradi (Milite, Milite scelto, Vice capo squadra, Capo squadra, Maresciallo: anni 4, 2, 1, 2, 26. Totale anni 35):

Capitale assicurato con la polizza	L. 45.000
Indennità integrativa	» 18.200
Opera di Previdenza CC. NN. (massimo)	» 9.400
	L. 72.600

I sottufficiali che si trovano in servizio ed abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nella Milizia Portuaria potranno concorrere ai posti che si rendessero vacanti nella carriera d'ordine delle varie Amministrazioni dello Stato, nella misura stabilita dalle particolari disposizioni vigenti in materia per ogni singola amministrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1934 - Anno XII

Il Luogotenente generale comandante:
VITTORIO RAFFALDI.

(1738)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.